



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94/2023

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'Anno **Duemilaventitré** il giorno **14** del mese di **settembre** in Trapani si è riunito il **Consiglio Comunale** alle ore **19:07** e seguenti in sessione ordinaria presso la Sala Consiliare di Palazzo Cavarretta giusta Determine del Presidente del Consiglio Comunale n.18 del 08-09-2023 e n.20 del 12-09-2023

Presiede la Presidente del Consiglio **Bianco Anna Lisa**
Partecipa il Segretario Generale **Dr. Panepinto Giovanni**

Sono presenti il **Sindaco Giacomo Tranchida** e gli Assessori **Barbara, La Porta, Mazzeo, Virzì, D'Alì, Vassallo, Guaiana**
E' presente altresì il Dirigente: **Dr. Petrusa**

La pubblicità della seduta viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

La Presidente alle ore 19:07 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello:

Risultano presenti N.22 Consiglieri, Assenti N.6 (Briale, Peralta) come segue:

n.	Consigliere	presente	assente	n.	Consigliere	presente	assente
1	BIANCO ANNA LISA	X		13	PATTI MARZIA	X	
2	GUAIANA GIUSEPPE	X		14	MAZZEO ALBERTO	X	
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X		15	BRIALE FRANCESCO		X
4	POMA GIUSY ILENIA	X		16	GIANFORMAGGIO GASPARE	X	
5	FILECCIA SALVATORE	X		17	PASSALACQUA GIULIA	X	
6	DAIDONE SALVATORE	X		18	GENCO ANDREA	X	
7	LA BARBERA CLAUDIA	X		19	LAMIA NICOLO'	X	
8	TUMBARELLO SONIA	X		20	PERALTA GIUSEPPE		X
9	CARPINTERI GIOVANNI	X		21	GRIGNANO ANGELA	X	
10	VASSALLO SANTO	X		22	BARBARA DANIELA	X	
11	SPADA GRAZIA	X		23	CAMMARERI BALDASSARE	X	
12	MANGANO SILVESTRO	X		24	MICELI MAURIZIO	X	

La Presidente, procede con il punto n.4 all'O.d.G. la proposta di deliberazione n. 4346: "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI" e pone un quesito al Segretario Generale in merito alla modalità di votazione dell'articolato

Il Segretario Generale risponde che il Consiglio Comunale può mettere in votazione l'intero articolato relativo alla proposta di deliberazione

La Presidente invita l'Assessore Mazzeo ad illustrare la Proposta

L'Assessore Mazzeo illustra la proposta come di seguito riportata:

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

Il Dirigente del II Settore, Dr. Gioacchino Petrusa, su proposta della deliberazione della Giunta comunale n. 304 dell'1/09/2023, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita testualmente: *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;
- l'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (commi 641-705);
- il comma 738, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2021 con la quale il Comune di Trapani ha approvato il nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti – Tari, come da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2021;

VISTO che con la legge n. 205/2017 (commi da 527 a 530) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico viene sostituita con l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che ha diversi compiti, tra cui la definizione dei livelli di qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario, la definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio, ecc.;

VISTO che tali funzioni sono state esercitate dall'Arera attraverso l'adozione di diversi provvedimenti, riguardanti l'aggiornamento del metodo tariffario (deliberazione n. 443/2019, MTR; deliberazione n. 363/2021, MTR-2), la trasparenza dei documenti di riscossione (deliberazione n. 444/2019) e la definizione della qualità dei servizi (deliberazione n. 15/2022);

VISTO che con la delibera n. 15/2022 (e allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani: TQRIF), l'Arera disciplina un'area demandata alla competenza del legislatore statale, introducendo dal 1° gennaio 2023 diversi obblighi sia per i gestori del servizio rifiuti che per gli uffici tributi (articolo 1, comma 2, della delibera 15/2022);

VISTO che non è del tutto chiara la collocazione dei provvedimenti dell'Autorità nella gerarchia delle fonti normative, se cioè devono ritenersi primarie o secondarie (legislative o regolamentari);

CHE, al riguardo, si propende per la qualificazione degli stessi come atti normativi di rango secondario (atti

regolamentari), per cui si pongono ad un livello inferiore rispetto alle leggi o agli atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi);

CHE ne consegue che i provvedimenti dell'Arera e i regolamenti comunali si pongono sullo stesso piano, per cui in caso di contrasto dovranno prevalere i provvedimenti Arera, fermo restando però il rispetto della normativa tributaria statale non potendosi ignorare quanto previsto dall'art. 150 del Tuel (d.lgs. n. 267/2000), che riserva alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento della finanza locale;

CHE va inoltre evidenziato che l'art. 1, comma 4, Tuel dispone che *"Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni"* (c.d. principio di fissità) e che, pertanto, il Legislatore ritiene che le norme del Tuel non abbiano efficacia giuridica cedevole rispetto ad altre normative legislative anche sopravvenute, concedendo al testo stesso un rango di atto avente forza di legge rafforzato;

CHE, inoltre, occorre evidenziare che i provvedimenti dell'Arera non vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ma solo sul proprio portale (<https://www.arera.it>) e ciò già pone un problema di conoscibilità dei provvedimenti da parte dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti;

CHE occorre infine considerare che i Comuni sono dotati di ampia potestà regolamentare in materia tributaria (art. 149 Tuel e art. 52 d.lgs. 446/97), *"salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"* e che, quindi, non appaiono condivisibili le giustificazioni dell'Arera, la quale ritiene che i Comuni (che si configurano non solo come enti impositori ma anche come soggetti gestori del servizio) mantengono la propria potestà regolamentare ma devono di fatto adeguarsi ai provvedimenti dell'Autorità, finendo così per escludere l'autonomia riconosciuta dalla legge statale;

RITENUTO, quindi, nel caso di adozione della Tari, avente natura tributaria, così come ricorre per il Comune di Trapani (art. 1, comma 2, del vigente Regolamento Tari), l'impianto delle prescrizioni dell'Autorità non sia immediatamente applicabile e sovrapponibile alla regolamentazione comunale così come avviene in presenza della tariffa corrispettiva, ma bisogna tenere in considerazione l'autonomia del Comune (articolo 5 della Costituzione) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del Tuel;

CHE le indicazioni dettate da Arera in tema di qualità sono un obiettivo cui tendere e dare seguito per evitare sanzioni, e ciò trova ulteriore conforto nell'art. 2, comma 14, della legge n. 481/1995, che nell'attribuire le competenze all'Autorità fa salve comunque *"le attribuzioni riservate alle autonomie locali"*, in perfetta aderenza al quadro normativo sopra riportato;

CHE con le modifiche al regolamento si deve cercare di riconciliare, per quanto possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie, con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento, rispettando due principi:

- a la legalità, che dà prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- b l'autonomia organizzativa del Comune, che recepisce la delibera 15/2022. Il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale;

VISTO:

- l'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che stabilisce che *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni"*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 21.3.2021, n. 41, come modificato dalla [legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69](#), e, successivamente, dall' [art. 9-bis, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), che stabilisce che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*;

VISTA l'allegata relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, che propone le modifiche da apportare al vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 1/09/2023, avente ad oggetto *"Proposta al Consiglio comunale di modifica e integrazione del Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari"*;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato Regolamento per riconciliarlo al set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/rif ed alle varie disposizioni legislative che si sono succedute nel tempo;

RITENUTO pertanto di modificare e integrare il Regolamento attuale secondo quanto indicato nella parte dispositiva del presente atto;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, come inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.7.2023 che, da ultimo, ha differito al 15 settembre 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, come inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, che ha stabilito che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO che alla data odierna non risulta approvato il Bilancio di Previsione il Bilancio 2023/2025;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, richiesto ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 147/2013;
- lo Statuto comunale;
- vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare ed apportare, per i motivi indicati in premessa, al vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari le seguenti modifiche ed integrazioni:

2.a all'art. 8 – Costo di gestione:

- al comma 2, dopo le parole *“sono definiti”*, cancellare le parole *“ogni anno”*;
- al comma 3, dopo le parole *“n. 443/2019”*, aggiungere le parole *“(MTR) e, dal 2022, nella deliberazione n. 363 del 3.8.2021 (MTR-2)”*;
- al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole *“Dal 2022, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il Pef ha valenza pluriennale ed indica sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio, con un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale.”*;

2.b all'art. 9 – Determinazione della tariffa:

- al comma 3, sostituire le parole *“di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità”* con le parole *“di cui al successivo comma 4”*;
- al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti due periodi: *“Ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, come inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;
- al comma 5, sostituire le parole *“a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006”* con le parole *“al precedente comma 4,”*;

2.c all'art. 11, stante che il contenuto è riportato nel successivo art. 29:

- il comma 3 è abrogato;
- il comma 4 è abrogato;

2.d aggiungere dopo l'art. 23 il seguente articolo:

“Art. 23 bis

Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, e dell’art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006

- 1 Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.*
- 2 Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 23 ter. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.*
- 3 Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.*
- 4 Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.*

2.e aggiungere dopo l’art. 23 bis il seguente articolo:

“Art. 23 ter

Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 23 bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio Tributi/Concessionario della riscossione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.*
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.*
- 3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante*

l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

- 4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
- 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:*
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;*
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);*
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.*
- 6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.*
- 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 34, fermo restando più gravi violazioni.*
- 8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.”;*

2.f sostituire l'art. 29 con il seguente articolo:

Obbligo di dichiarazione

- 1 Il soggetto passivo di cui al precedente art. 4 ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*
- 2 Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

- Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;*
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;*
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;*
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
- Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;*
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;*

- *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
 - *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*
- 3 *I soggetti obbligati a presentare la denuncia per inizio, dal 1° gennaio 2024, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Per i soggetti obbligati a presentare la denuncia per inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo fino al 31.12.2023, resta fermo il termine previsto dal previgente articolo 29, comma 3, del Regolamento, ossia il 30 giugno 2024. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*
- 4 *Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.*
- 5 *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).*
- 6 *In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.*
- 7 *Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero*

degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

- 8 In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.*
- 9 In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.*
- 10 La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).*
- 11 Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 12 Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.*
- 13 Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.*
- 14 In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.”;*

2.g sostituire l'art. 30 con il seguente:

“Art. 30

Modalità di versamento e sollecito di pagamento+

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:*

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: POS;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- 2 Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- 3 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il giorno 16 del mese di aprile, giugno, settembre e dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno, salvo conguaglio entro il 16 dicembre, di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune o del concessionario.
- 4 Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 5 Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6 In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da

versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel successivo art. 31, calcolati ai sensi del comma 165, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.”;

2.h aggiungere, dopo l'art. 30, il seguente articolo:

“Art. 30 bis

Rateizzazione degli avvisi bonari

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 30 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 9.000,00 (novemila);*
- b l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;*
- c l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;*
- d la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;*
- e la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;*
- f sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;*
- g in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;*
- h nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.*

2.i aggiungere, dopo l'art. 30 bis, il seguente articolo:

“Art. 30 ter

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 29, una richiesta di informazione, un

reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 30.

- 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:*
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*
 - b) i dati identificativi del contribuente:*
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;*
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.*
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.*
- 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:*
 - a) riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;*
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;*
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;*
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;*
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.*
- 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo*

eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. *Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.*”;

2.j sostituire l'art. 32 con il seguente:

“Art. 32

Rimborsi e compensazione


- 1 *La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.*
- 2 *Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
- 3 *Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.*
- 4 *Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.*
- 5 *Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 ter del presente regolamento.*
- 6 *Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.*
- 7 *Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.*”;

2.k Modificare, di conseguenza, l'indice del Regolamento;

- 3) di dare mandato al funzionario responsabile del tributo, dott. Massimiliano Ferreri, di aggiornare il Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente atto;
- 4) di dare atto che le suddette modifiche regolamentari hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso

telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- 6) di trasmettere copia del presente atto al concessionario della riscossione SOGET SpA;
- 7) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Trapani, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico", sottosezione "Disposizioni Generali/Atti Generali" e sottosezione "Attività e Procedimenti/Tipologie di Procedimento" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentire i successivi adempimenti di legge.


Sottoscritta dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
 (firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
 in data **04/09/2023**

Il Consigliere Fileccia chiede dei chiarimenti in relazione alla proposta di deliberazione al Dr Petrusa

Il Dr. Petrusa risponde al Consigliere Fileccia

La Presidente constatato che non vi sono interventi, né per dichiarazione di voto, propone la votazione dell'intero Atto ed invita il Segretario Generale a procedere: si vota per appello nominale:

La votazione ottiene il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	BIANCO ANNA LISA	X				13	PATTI MARZIA	X			
2	GUAIANA GIUSEPPE				X	14	MAZZEO ALBERTO	X			
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X				15	BRIALE FRANCESCO				X
4	POMA GIUSY ILENIA	X				16	GIANFORMAGGIO GASPARE			X	
5	FILECCIA SALVATORE			X		17	PASSALACQUA GIULIA	X			
6	DAIDONE SALVATORE	X				18	GENCO ANDREA	X			
7	LA BARBERA CLAUDIA	X				19	LAMIA NICOLO'			X	
8	TUMBARELLO SONIA	X				20	PERALTA GIUSEPPE	X			
9	CARPINTERI GIOVANNI	X				21	GRIGNANO ANGELA	X			
10	VASSALLO SANTO				X	22	BARBARA DANIELA	X			
11	SPADA GRAZIA				X	23	CAMMARERI BALDASSARE	X			
12	MANGANO SILVESTRO				X	24	MICELI MAURIZIO			X	

Risultano presenti n.19 Consiglieri – Voti Favorevoli n.15 – Astenuti n.4 (Fileccia Gianformaggio Lamia Miceli)
 - Assenti n.5 (Guaiana Vassallo Spada Mangano Briale)

Indi,

Il Consiglio Comunale

con n.15 Voti Favorevoli palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti n. 19 Consiglieri)

Delibera

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione n.4346 riguardante la **"MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI"**

^^^^^^^^^^^^^^

La seduta prosegue

Ai sensi della L.R. n. 22 del 16/12/2008, art. 18, il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al resoconto della fonoregistrazione della seduta odierna (verbale di seduta n. 28/2023)

**Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue firmato:
Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**LA PRESIDENTE
BIANCO ANNA LISA**

**Il Segretario Generale
PANEPINTO GIOVANNI**

**Il Consigliere Anziano
PARISI GIOVANNI ANTONINO**



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Relazione sulle materie che possono essere oggetto di modifiche da apportare al regolamento della tassa sui rifiuti – TARI.

Con la legge n. 205/2017 (commi da 527 a 530) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico viene sostituita con l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che ha diversi compiti, tra cui la definizione dei livelli di qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario, la definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio, ecc.

Tali funzioni sono state esercitate dall'Arera attraverso l'adozione di diversi provvedimenti, riguardanti l'aggiornamento del metodo tariffario (deliberazione n. 443/2019, MTR; deliberazione n. 363/2021, MTR-2), la trasparenza dei documenti di riscossione (deliberazione n. 444/2019) e la definizione della qualità dei servizi (deliberazione n. 15/2022).

In particolare, con il MTR e poi con il MTR-2 (in vigore dal 2022) l'Arera ha cambiato la filosofia di predisposizione dei piani economico-finanziari (PEF), propedeutici alla determinazione delle tariffe TARI, sia nella formazione degli stessi (attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti: Comune, gestore del servizio rifiuti, enti territorialmente competenti) e sia nel merito dei PEF, redatti ora in base a principi aziendalistici e con l'impiego di fonti contabili obbligatorie, prevedendo il riconoscimento dei costi effettivi di esercizio e di investimento.

Con la delibera n. 15/2022 (e allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani: TQRIF), l'Arera entra a gamba tesa in un'area demandata alla competenza del legislatore statale, introducendo dal 1° gennaio 2023 diversi obblighi sia per i gestori del servizio rifiuti che per gli uffici tributi (articolo 1, comma 2, della delibera 15/2022).

Al riguardo occorre evidenziare che i provvedimenti dell'Arera non vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ma solo sul proprio portale (<https://www.arera.it>) e ciò già pone un problema di conoscibilità dei provvedimenti da parte dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti.

Inoltre, non è del tutto chiara la collocazione dei provvedimenti dell'Autorità nella gerarchia delle fonti normative, se cioè devono ritenersi primarie o secondarie (legislative o regolamentari). Al riguardo si propende per la qualificazione degli stessi come atti normativi di rango secondario (atti regolamentari), per cui si pongono ad un livello inferiore rispetto alle leggi o agli atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi). Ne consegue che i provvedimenti dell'Arera e i regolamenti comunali si pongono sullo stesso piano, per cui in caso di contrasto dovranno prevalere i provvedimenti Arera, fermo restando però il rispetto della normativa tributaria statale. Non si può infatti ignorare quanto previsto dall'art. 150 del Tuel (d.lgs. n. 267/2000), che riserva alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento della finanza locale. Andrebbe inoltre evidenziato che l'art. 1, comma 4, Tuel dispone che *“Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”* (c.d. principio di fissità). Il Legislatore ritiene pertanto che le norme del Tuel non abbiano efficacia giuridica cedevole rispetto ad altre normative legislative anche sopravvenute, concedendo al testo stesso un rango di atto avente forza di legge rafforzato.

Occorre inoltre considerare che i Comuni sono dotati di ampia potestà regolamentare in materia tributaria (art. 149 Tuel e art. 52 d.lgs. 446/97), *“salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. Non appaiono



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

quindi condivisibili le giustificazioni dell'Arera, la quale ritiene che i Comuni (che si configurano non solo come enti impositori ma anche come soggetti gestori del servizio) mantengono la propria potestà regolamentare ma devono di fatto adeguarsi ai provvedimenti dell'Autorità, finendo così per escludere l'autonomia riconosciuta dalla legge statale.

Orbene, occorre verificare quali sono le materie che possono essere oggetto di modifiche da apportare al regolamento TARI vigente.

Si ritiene che nel caso di adozione della Tari, avente natura tributaria (così come ricorre per il Comune di Trapani), l'impianto delle prescrizioni dell'Autorità non sia immediatamente applicabile e sovrapponibile alla regolamentazione comunale così come avviene in presenza della tariffa corrispettiva, ma bisogna tenere in considerazione l'autonomia dei comuni (articolo 5 della Costituzione) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del Tuel. Le indicazioni dettate da Arera in tema di qualità sono un obiettivo cui tendere e dare seguito, per evitare sanzioni.

Quanto argomentato trova ulteriore conforto nell'art. 2, comma 14, della legge n. 481/1995, che nell'attribuire le competenze all'Autorità fa salve comunque *"le attribuzioni riservate alle autonomie locali"*, in perfetta aderenza al quadro normativo sopra riportato.

Le modifiche al regolamento che si propongono cercano di riconciliare, per quanto possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie, con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e devono rispettare due principi:

- a) la legalità, che dà prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- b) l'autonomia organizzativa del Comune, che recepisce la delibera 15/2022. Il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.

L'argomento è importante perché sul regolamento Tari e sue variazioni serve il parere del Collegio dei Revisori.

Tra le materie che possono essere oggetto di modifiche regolamentari in vigore dal 2023 si citano le seguenti:

1. LA "RICHIESTA" per l'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La modifica del regolamento Tari dovrebbe recepire e adattare alla organizzazione comunale in essere alcuni indirizzi di Arera, in primo luogo la «richiesta di attivazione del servizio», che non necessita della presentazione di una richiesta da parte del contribuente/utente in quanto il servizio delle utenze domestiche, è reso a favore di tutti i cittadini/utenti i quali conferiscono i propri rifiuti senza presentare alcuna richiesta preventiva e senza avere stipulato prima alcun contratto.

La normativa in materia di Tari prevede l'obbligo della dichiarazione che non può essere sostituito¹ dalla richiesta di attivazione prevista da Arera che si pone in contrasto anche rispetto alla tempistica

¹

La "richiesta di attivazione del servizio" così come definita da ARERA, può forse trovare concreta applicazione solo in presenza di tariffa corrispettiva, con il sistema di raccolta "porta a porta" (o con cassonetti stradali ad apertura controllata), poiché solo in tale sistema la richiesta di attivazione del servizio corrisponde alla richiesta di fornitura delle dotazioni necessarie all'utente.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

prevista per la dichiarazione Tari². Anche la stessa terminologia usata da Arera potrebbe generare qualche ambiguità.

Pertanto, si ritiene che la *“richiesta di attivazione del servizio”* non può sostituire la dichiarazione iniziale TARI, né ovviamente sovrapporsi inutilmente ad essa, anche considerando che alla sua omissione non consegue alcuna irrogazione di sanzione, normativamente prevista solo per le dichiarazioni tributarie, né, ovviamente, può conseguire la mancata erogazione del servizio, men che meno nei sistemi di raccolta stradale.

Anche la tempistica di presentazione della dichiarazione TARI, prevista direttamente dalla legge, e potenzialmente derogabile dal regolamento comunale, entra in conflitto con la regolazione da parte di ARERA, che prevede il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Tale termine, si ricorda, è collegato, altresì, all'attività di accertamento (posto che al termine di presentazione della dichiarazione è direttamente collegato il termine decadenziale di accertamento). Pertanto la prescrizione ARERA si pone in palese contrasto con i principi generali dell'autonomia impositiva riconosciuta ai Comuni.

La Risoluzione MEF n. 2/df/2019, poi, precisa che *“il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno dell'anno successivo o al diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare”*.

Per conciliare al meglio le intenzioni pur pregevoli dell'Autorità in materia di tutela dell'utenza con il corpus normativo speciale tributario, ed al contempo evitare una duplicazione di adempimenti in carico al contribuente (dichiarazione TARI prevista dalla normativa tributaria e richiesta di attivazione del servizio, non prevista da alcuna disposizione normativa), la modifica proposta del regolamento su questo punto, che recepisce le indicazioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del TQRIF, consiste nel far coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione TARI, fermo restando il rispetto delle regole speciali afferenti gli obblighi dichiarativi.

La via *“prudenziale”* che si è scelto di percorrere nell'operatività dell'organizzazione comunale prevede pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (e ciò per evitare dubbi di sorta sulla data di applicazione della nuova scadenza e sul termine di prescrizione dell'annualità 2023 per i soggetti che hanno omesso la denuncia), il termine della dichiarazione ai 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai fini di costituire una banca dati aggiornata e di conseguenza garantire l'emissione di avvisi di pagamento bonari che tengano conto della reale situazione, minimizzando le attività di rettifica e conguaglio.

Naturalmente, **rimane ferma la possibilità di mantenere il termine di legge del 30 giugno dell'anno successivo.**

Al fine di garantire una immediata individuazione delle modifiche proposte all'articolo 29 del Regolamento viene sotto riportato il testo vigente e di seguito, in rosso e in corsivo, il testo proposto.

²

In ambito tributario la richiesta di attivazione del servizio presenta gravi difficoltà di recepimento, non solo perché nei sistemi di raccolta stradale il servizio viene comunque erogato, non essendo subordinato ad alcuna richiesta, ma anche perché tale richiesta non può certamente sostituirsi alla dichiarazione, iniziale o di variazione TARI, alla cui omissione, o infedeltà consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, oltre al potere di accertamento dei Comuni, da esercitarsi entro prestabiliti termini decadenziali. Peraltro, l'art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147/2013, prevede la debenza della TARI, sebbene in misura ridotta, anche per i contribuenti che si trovano in zone del territorio comunale in cui non è effettuato il servizio.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Testo vigente

Art. 29

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento;
 - j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio detenzione o possesso dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine detenzione o possesso dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente detentore o possessore, in caso di dichiarazione iniziale, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione. La decorrenza della tariffa, per inizio occupazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. L'utenza non domestica è tenuta, altresì, a comunicare formalmente all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, e al Comune di appartenenza o al concessionario della riscossione la scelta di non avvalersi, per il periodo temporale di cinque anni, del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, cui deve allegarsi il contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. A consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza delle agevolazioni precedentemente assegnate in termini di non applicazione della quota variabile e con recupero delle somme e ripristino immediato del prelievo sui rifiuti originale, deve essere presentata attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che riporti le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani conferiti.
 5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 6. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili precedentemente indicati e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 7. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta elettronica certificata si considera presentata nel giorno specificato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di trasmissione via posta ordinaria, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 8. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione ad eccezione dei casi previsti al precedente art. 13, comma 5.
 9. La dichiarazione di cessazione dell'utenza deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e all'intestazione dell'utenza a uno dei familiari conviventi o ad uno degli eredi (in caso di più eredi la Tari può essere intestata solo ad uno).
 12. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune provvederà d'ufficio ad intestare la TARI relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. 31 ottobre



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al Comune, preferendo, in ogni caso, i residenti nel Comune.

13. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Testo proposto, ove vengono recepite le indicazioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del TQRIF.

"Art. 29

Obbligo di dichiarazione

1. *Il soggetto passivo di cui al precedente art. 4 ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*
2. *Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

- *Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;*
- *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
- *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- *Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;*
- *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
- *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCLAA o dagli ordini professionali;*
 - *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
 - *Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;*
 - *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
 - *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;*
 - *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
 - *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*
3. *I soggetti obbligati a presentare la denuncia per inizio, dal 1° gennaio 2024, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Per i soggetti obbligati a presentare la denuncia per inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo fino al 31.12.2023, resta fermo il termine previsto dal previgente articolo 29, comma 3, del Regolamento, ossia il 30 giugno 2024. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*
4. *Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.*
5. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

- 6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.*
- 7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.*
- 8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.*
- 9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.*
- 10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).*
- 11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.”;

2. MODALITA' PER LE RICHIESTE ED I RECLAMI DELLE SOMME CHE SI ADDEBITANO

Nel caso si verificano richieste di rettifica degli importi già addebitati dai Comuni, invece di "rettifica", si deve parlare di "liquidazione del rimborso per importo non dovuto". A tale proposito si evidenziano due punti:

- 1) i tempi per emettere il rimborso (determina con l'importo) sono di 180 giorni, (l'Autorità ne prevede 120 "lavorativi"). Sembra quindi inutile sovrapporre all'attuale prescrizione di legge una nuova prescrizione che potrebbe creare confusione;
- 2) riguardo alla "rettifica" ci sono difficoltà se si vuole fare coincidere (delibera n. 15) la rettifica con l'effettiva erogazione del rimborso. Infatti, nella gestione della Tari, la "liquidazione" e la "erogazione del rimborso" sono due momenti diversi. L'istanza di rimborso la presenta il contribuente, come prevede la norma (articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006) e la Tari-tributo, normalmente non è domiciliata. Per questo motivo il contribuente deve comunicare la modalità con cui vuole fare il rimborso e la erogazione del rimborso avviene con un atto amministrativo successivo. Sull'argomento si rileva che esiste una disciplina NON CHIARA perché l'atto di liquidazione-rimborso è atto autonomo che si deve impugnare autonomamente e non va semplicemente comunicato, ma deve essere notificato per potere calcolare i termini dell'impugnazione, che sono perentori. Quello che viene stabilito da Arera sulla problematica della "rettifica" CONTRASTA con la disciplina speciale tributaria e con la disciplina sul contenzioso tributario. Si è pertanto dell'avviso di tenere una posizione che sia uniforme e rispondente alle norme ora in vigore.

Si propone, perciò, di inserire nel Regolamento l'articolo 30-ter sotto riportato in rosso e in corsivo per disciplinare l'ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall'Ufficio Tributi. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, non può che rinviarsi al gestore delle suddette attività, per quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del TQRIF, ovvero direttamente alla Carta della qualità.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Testo proposto

“Art. 30 ter

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 30.*
- 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:*
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*
 - b) i dati identificativi del contribuente:*
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;*
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.*
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.*
- 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:*
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;*
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;*
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;*
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.*
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

- 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).*
- 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.”;*

Per quanto attiene al tema dei rimborsi, si ritiene che il recepimento delle indicazioni di ARERA sia meramente facoltativo e vada attuato nei limiti dell'esercizio della potestà regolamentare.

Per recepire le indicazioni di cui all'art. 28 del TQRIF, si propone di sostituire l'art. 32 del Regolamento.

Al fine di garantire una immediata individuazione delle modifiche proposte viene sotto riportato il testo vigente e di seguito, in rosso e in corsivo, il testo proposto.

Testo vigente

Art. 32 Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 29, comma 3. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Testo proposto

“Art. 32 Rimborsi e compensazione

- 1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

rilativo alla data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

- 2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
- 3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.*
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.*
- 5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 ter del presente regolamento.*
- 6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.*
- 7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.”;*

3. EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E SOLLECITO DEI PAGAMENTI

Per il versamento della Tari e il sollecito del pagamento, lo schema di modifica del regolamento deve essere ispirato ai principi indicati nella premessa, cioè quello di rispettare le prescrizioni del regolamento quando queste sono compatibili con la legge tributaria vigente e con l'organizzazione comunale esistente. Il regolamento deve assicurare almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita, con un altro metodo (es., il modello F24) anche se il Comune ha adottato il pagamento tramite sistema PagoPa.

Rimane la norma che prevede la rateizzazione delle somme dovute in un minimo di due rate semestrali, ciò, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013. Comunque, una rata deve essere versata sempre in data successiva al 30 novembre di ciascun anno. In tale modo il saldo può essere determinato sulla base delle delibere tariffarie che vengono pubblicate sul sito del Mef alla data del 28 ottobre. Tutto ciò, in considerazione della prescrizione vigente dal 2020 prevista dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dal 2020 per la Tari, le rate fissate dal Comune con scadenza anteriore al 1° dicembre di ogni anno si effettuano sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente. Invece le scadenze fissate dopo tale data vengono calcolate sulla base delle tariffe che sono previste per lo stesso anno, ciò attuando con il meccanismo del saldo-conguaglio.

L'invio del sollecito di pagamento non è contemplato direttamente dalla normativa. Si tratta di possibilità inizialmente prevista nel prototipo di “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” predisposto dal Dipartimento delle finanze. Invero, va precisato che la notifica di un sollecito senza applicazione di sanzione, non essendo prevista nella normativa primaria è legittima nella misura in cui tale atto sia stato previsto nel regolamento comunale. La possibilità per il Comune di intervenire in tema di sanzioni - ovviamente sempre in melius, mai in peius – trova il suo fondamento giuridico nell'art. 50, della legge n. 449/1997, con la



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà, da esercitarsi mediante la potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle entrate locali, di prevedere riduzioni delle sanzioni, anche al fine di incentivare gli adempimenti tardivi.

Pertanto, la notifica di un sollecito di pagamento TARI è intanto legittima se è stata specificamente prevista nel regolamento comunale.

Inoltre, va considerata legittima la prassi, seguita ormai da tanti Comuni, di notifica di un unico atto di sollecito ed accertamento (c.d. 30/60), atteso, peraltro, che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione, essendo mantenuta la possibilità di corrispondere quanto non versato senza applicazione di sanzioni, purché ciò avvenga (di norma) nei trenta giorni dalla notifica.

Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha validato l'emissione di un unico atto con riferimento a più annualità. In particolare, Cassazione n. 15639/2004, proprio in tema di TARSU, ha puntualizzato quanto segue: *«in definitiva deve affermarsi il principio - già dichiarato da questa Corte in relazione ad altri tributi: Cass., 1^, 6 dicembre 1985 n. 6142, in tema di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto ex art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ; Cass., 1^, 29 giugno 1981 n. 4198, in tema di accertamenti afferenti più annualità dell'imposta di ricchezza mobile; Cass., 1^, 26 luglio 1978 n. 3746, in tema di rettifica degli imponibili dichiarati, a norma dell'art. 31 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (contenente il Testo Unico delle imposte dirette) - secondo cui, in tema di accertamento della TARSU non esiste nessuna norma che vieti all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che - ma tanto non è contestato nella specie - ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali»*.

Per recepire le indicazioni contenute negli articoli 23, 24, 25 e 26 del TQRIF, si propone di sostituire il vigente art. 30 del Regolamento.

Al fine di garantire una immediata individuazione delle modifiche proposte all'articolo 30 del Regolamento viene sotto riportato il testo vigente e di seguito, in rosso e in corsivo, il testo proposto.

Testo vigente

Art. 30 **Riscossione**

1. Il versamento della Tari è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclusivamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241/97, tramite apposito bollettino di C/C postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero quattro rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre. Le prime tre rate sono calcolate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
3. È previsto il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno, salvo conguaglio entro il 16 dicembre.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o nei casi previsti dalla legge tramite PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 3, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione

Testo proposto

“Art. 30

Modalità di versamento e sollecito di pagamento

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:*
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: POS;*
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);*
- 2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il giorno 16 del mese di aprile, giugno, settembre e dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno, salvo conguaglio entro il 16 dicembre, di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune o del concessionario.

- 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.*
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
- 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel successivo art. 31, calcolati ai sensi del comma 165, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.”;*

4. AVVISI BONARI TARI - RATEIZZAZIONE

Per la rateizzazione che riguarda gli AVVISI BONARI non sussiste alcun obbligo normativo di recepimento di tale prescrizione, in quanto questa è una facoltà discrezionale del Comune. La rateizzazione dell'avviso bonario è una deroga ai termini di versamento che vengono stabiliti dalle delibere comunali. La Rateizzazione non è prevista dalla disciplina Tari (legge n. 147/2013).

Pur tuttavia, per dare la disponibilità di tale facilitazione, e quindi recepire le indicazioni di Arera, si propone di inserire nel Regolamento l'art. 30 bis sotto riportato in rosso e in corsivo. In ogni caso, non è comunque opportuno applicare il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come indica l'Autorità), ma applicare il tasso d'interesse legale (che indica la norma tributaria). Sul punto quanto prevede l'Autorità contrasta con quanto prevede la norma la quale sostiene che, in caso di maggior rateazione gli interessi sono dovuti per legge e la non applicazione di essi comporta danno erariale. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006, la misura annua degli interessi viene determinata, dall'ente impositore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Nella stessa misura vengono determinati gli interessi in caso di rimborso al contribuente. Anche nel caso di tardivo od omesso versamento la sanzione è del 30%, (articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997), in funzione dei giorni di ritardo. Si ricorda, che gli interessi



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani
2° Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

legali sono un accessorio del tributo, e su tale materia opera la competenza esclusiva dell'ente impositore, che viene esercitata, sempre, nei limiti che individua la legge stessa.

Testo proposto, che recepisce le indicazioni di cui all'art. 27 del TQRIF

“Art. 30 bis

Rateizzazione degli avvisi bonari

- 1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 30 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:*
 - a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 9.000,00 (novemila);*
 - b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;*
 - c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;*
 - d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;*
 - e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;*
 - f. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;*
 - g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;*
 - h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.”*

5. AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

L'art. 14, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, modificando l'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, ha ridotto da cinque a due anni l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, che nel testo del vigente Regolamento viene disciplinato dall'art. 29, comma 4, di cui, come sopra indicato, se ne propone la sostituzione. Per regolamentare compiutamente la fattispecie, si propone di inserire i due articoli sotto riportati in rosso ed in corsivo.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani
2° Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Testo proposto

“Art. 23 bis

Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, e dell’art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006

- 1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.*
- 2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 23 ter. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.*
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.*
- 4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.”.*

“Art. 23 ter

Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 23 bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio Tributi/Concessionario della riscossione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.*
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.*
- 3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

- 4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
- 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:*
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;*
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);*
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.*
- 6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.*
- 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 34, fermo restando più gravi violazioni.*
- 8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.”.*



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

6. COSTO DI GESTIONE

Dal 2022, con la deliberazione Arera n. 363 del 3.8.2021, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il Pef ha valenza pluriennale ed indica sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio, con un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale. Si rende, quindi opportuno aggiornare il sotto riportato art. 8 del vigente Regolamento, con le modifiche evidenziate in rosso ed in corsivo al fine di garantire una immediata individuazione.

Testo con le modifiche proposte

Art. 8

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio, che ricomprendono anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono definiti ~~ogni anno~~ sulla base del Piano economico finanziario, degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano economico finanziario è redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera di Arera n. 443/2019 *(MTR) e, dal 2022, nella deliberazione n. 363 del 3.8.2021 (MTR-2)*, salvo diversa disposizione di legge.
4. Il Pef viene aggiornato annualmente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. *Dal 2022, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il Pef ha valenza pluriennale ed indica sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio, con un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale.*

7. TERMINE DI ADOZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, come inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Si rende, quindi opportuno aggiornare il sotto riportato art. 9 del vigente Regolamento, con le modifiche evidenziate in rosso ed in corsivo al fine di garantire una immediata individuazione.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Testo con le modifiche proposte

Art. 9

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data ~~di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità di cui al successivo comma 4~~, salvo deroghe di legge. Salvo diversa disposizione di legge, è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche nei Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
4. ~~Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, come inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.~~
5. In deroga ~~a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 al precedente comma 4~~, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

8. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

I commi 3 e 4 dell'art. 11 del vigente Regolamento indicano gli effetti della dichiarazione di cessazione tardiva e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. Tali materie sono trattate nell'art. 29 che si propone sopra.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

2° Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Testo con le modifiche proposte

Art. 11

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. ~~Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. [Abrogato]~~
4. ~~Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio e/o consuntivo. [Abrogato]~~

Trapani, lì 28.8.2023

IL DIRIGENTE



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 4346/2023 del Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO ad oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 04/09/2023



**Sottoscritto dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 04/09/2023



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 4346/2023 ad oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 04/09/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/09/2023